

Publicato il 16/12/2022

N. 01470/2022 REG.PROV.CAU.
N. 03140/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3140 del 2022, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio 'fisico' presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via G. Ripamonti, 66;

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Sabrina Maria Licciardo, Annalisa Pelucchi e Mariarosaria Autieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio 'fisico' presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale in Milano, Via della Guastalla 6;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento -OMISSIS-, del 13 settembre 2022 di rigetto del ricorso -OMISSIS- avverso la cancellazione dalla graduatoria della domanda di

partecipazione all'Avviso 4881 –PIANO 2022 ai sensi del vigente art.15, comma 3, del R.R. 4/2017, per l'assegnazione di unità abitative pubbliche, emesso dal Direttore di Area Assegnazione Alloggi ERP del Comune di Milano, nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali e/o comunque connessi ed in particolare del provvedimento -OMISSIS- del 29 luglio 2022 di cancellazione della domanda dalla graduatoria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Data per letta nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 la relazione della dott.ssa Katuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Atteso che:

- con il ricorso introduttivo veniva richiesto l'annullamento del provvedimento di cancellazione della signora -OMISSIS- dalla graduatoria per l'assegnazione di alloggi destinati a Servizi Abitativi Pubblici;
- i soggetti che erano originariamente collocati in posizione subordinata rispetto alla ricorrente nella suddetta graduatoria, in quanto pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso, risultano titolari di un interesse giuridicamente rilevante alla conservazione degli atti gravati, e integrano pertanto dei controinteressati nel presente processo;
- il ricorso, in ossequio all'art. 41 comma 2 c.p.a., veniva notificato regolarmente a uno dei suddetti controinteressati, Sig. -OMISSIS-;
- deve dunque ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti controinteressati, come sopra individuati, ai sensi dell'art. 49

c.p.a.;

- il Collegio ritiene congruo autorizzare parte ricorrente, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, c.p.a., alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso integrale sul sito Internet dell'Amministrazione resistente, da richiedere nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; in seguito alla pubblicazione dovrà essere depositata, entro il termine perentorio di ulteriori dieci giorni, la prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio; il Comune di Milano, nel caso di richiesta di parte ricorrente, dovrà procedere alla pubblicazione entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della richiesta stessa, e non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva sul presente giudizio, il ricorso di cui si tratta;

Considerato, con riferimento alla domanda cautelare svolta da parte ricorrente:

- che il ricorso appare, alla luce della valutazione sommaria che caratterizza la presente fase cautelare, sorretto dal requisito del *fumus boni iuris*, in quanto la peculiare condizione personale e genitoriale della ricorrente (*ospitata in una dimora protetta con le due figlie, la più piccola delle quali minore d'età e affidata al Comune di Milano, in virtù di provvedimento – in atti – del Tribunale per i Minori di Milano emesso a seguito della denuncia per violenza presentata dalla signora -OMISSIS- nei confronti dell'ex convivente e padre delle figlie*) determina l'impossibilità, per - OMISSIS-, di compiere le pratiche amministrative dirette ad allineare la situazione anagrafica a quella sostanziale (*non potendo la ricorrente prendere la residenza nella struttura protetta che attualmente la ospita*), e dovendo ritenersi il dato sostanziale, ove documentato e noto al Comune (*come accade nel caso oggetto di causa*), comunque prevalente sulle differenti risultanze formali;

- sussiste altresì il requisito del *fumus boni iuris*, non essendo possibile escludere, allo stato, l'eventualità che la signora -OMISSIS-consegua l'assegnazione di un alloggio nelle more della decisione della causa nel merito, e considerata la rilevanza costituzionale del diritto all'abitazione e alla

sicurezza personale, sui quali incide la controversia, anche con riferimento a soggetti minori d'età;

- sussistono pertanto i requisiti previsti dall'art. 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare;

Ritenuto, per quanto precede:

- di ordinare l'integrazione del contraddittorio, nei modi e termini sopra descritti;

- che debba essere accolta la domanda cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, con conseguente sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato;

- di fissare per la trattazione della causa nel merito l'udienza pubblica del 15 marzo 2023;

- di compensare tra le parti le spese della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta):

- ordina l'integrazione del contraddittorio, nei modi e termini prescritti nella parte motiva;

- accoglie la domanda cautelare incidentalmente proposta dalla signora - OMISSIS- nel ricorso n. 3140/2022 e sospende per l'effetto l'efficacia del provvedimento impugnato;

- fissa per la trattazione del merito della causa l'udienza pubblica del 15 marzo 2023.

Spese della fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere

Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Katiuscia Papi

IL PRESIDENTE
Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.